REGOLAMENTO (CEE) N. 2537/72 DELLA COMMISSIONE

del 4 dicembre 1972

relativo a bandi di gara per la fornitura di butteroil destinato al Programma alimentare mondiale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1411/71 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1692/72 del Consiglio, del 2 agosto 1972, che stabilisce le norme generali relative alla fornitura di materie grasse del latte al Programma alimentare mondiale e all'UNRWA (3), prevede che vengano messe a disposizione del Programma alimentare mondiale, in appresso denominato PAM, 13 000 tonnellate di butteroil ottenuto dal burro in possesso degli organismi d'intervento ;

considerando che tale fornitura, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1692/72, viene effettuata secondo la procedura di gara applicata dagli organismi competenti degli Stati membri in base a disposizioni da stabilire ;

considerando che, per quanto riguarda la procedura di gara, è opportuno riprendere essenzialmente quella seguita fino ad ora per le forniture al PAM, in particolare le modalità di cui al regolamento (CEE) n. 900/70 della Commissione, del 19 maggio 1970, relativo a bandi di gara per la fornitura di 16 000 tonnellate di butteroil destinato al Programma alimentare mondiale (4), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 789/71 (5) ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Verrà indetto un bando di gara, secondo le modalità previste dal presente regolamento, per la fornitura al PAM di butteroil ottenuto dal burro acquistato in conformità all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68.

2. La fornitura viene effettuata fob porto d'imbarco.

Articolo 2

1. La gara di cui all'articolo 1 viene indetta dagli organismi d'intervento degli Stati membri, secondo disposizioni da determinare.

2. L'organismo d'intervento redige un bando di gara la cui pubblicazione nella *Gazzetta uifficiale delle Comunità europee* avviene almeno 10 giorni prima della data limite fissata per la presentazione delle offerte.

3. Nel bando di gara, l'organismo d'intervento indica i depositi in cui è immagazzinato il burro destinato alla fabbricazione di butteroil e prende le disposizioni necessarie per permettere agli interessati di esaminare, a loro spese, prima dell'offerta, dei campioni prelevati sul burro.

Articolo 3

Possono partecipare alla gara soltanto le imprese di trasformazione autorizzate a tale scopo dallo Stato membro sul territorio del quale deve essere effettuata la trasformazione. Possono essere autorizzate soltanto le imprese che siano in grado di soddisfare agli obblighi previsti dal presente regolamento.

Articolo 4

1. Gli interessati partecipano alla gara sia presentando l'offerta scritta presso l'organismo d'intervento con ricevuta di deposito, sia mediante lettera raccomandata all'organismo d'intervento. L'organismo d'intervento può anche autorizzare il telescritto.

2. Se la gara concerne diverse partite, ciascuna offerta può riferirsi soltanto a una partita.

3. Nell'offerta sono indicati :

a) il nome e l'indirizzo del concorrente ;

b) l'importo proposto dal concorrente per la consegna fob del butteroil, espresso nella moneta dello Stato membro in cui viene indetta la gara ; tale importo comprende il prezzo d'acquisto del burro alle condizioni definite agli articoli 9 e 13, paragrafo 1, le spese di trasformazione, di

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 148 del 3. 7. 1971, pag. 4.
(3) GU n. L 178 del 5. 8. 1972, pag. 1.
(4) GU n. L 108 del 20. 5. 1970, pag. 13.
(5) GU n. L 86 del 16. 4. 1971, pag. 24.

imballaggio e di messa in fob del butteroil, escluse le spese di stivaggio ;

c) il deposito o i depositi da cui il concorrente desidera prelevare il burro, scelti sull'elenco dei depositi corrispondenti ad ogni partita ;

d) il porto d'imbarco del butteroil scelto fra i porti seguenti : Anversa, Brema, Dunkerque, Genova, Amburgo, Le Havre, Marsiglia, Rotterdam e Trieste.

4. Un'offerta è valida solo se riguarda la totalità di una partita posta in gara.

5. Un'offerta è valida soltanto se è corredata

a) da un documento attestante l'autorizzazione di cui all'articolo 3 ;

b) dall'impegno del concorrente di rispettare le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, e all'articolo 10 ;

c) da una dichiarazione del concorrente con la quale egli rinuncia ad ogni reclamo sulla qualità e sulle caratteristiche del burro eventualmente venduto ;

d) dalla prova che il deposito cauzionale di cui all'articolo 5 è stato costituito prima dello spirare del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Articolo 5

1. Il deposito cauzionale di aggiudicazione ammonta a 10 unità di conto per tonnellata di butteroil.

2. Esso è costituito, a discrezione dello Stato membro interessato, sia sotto forma di un assegno indirizzato all'organismo d'intervento, sia sotto forma di una garanzia rispondente ai criteri stabiliti da questo Stato membro.

Articolo 6

1. L'organismo d'intervento prende le misure idonee a garantire che l'aggiudicatario possa prelevare il burro necessario per la trasformazione in butteroil dal deposito indicato nella sua offerta.

2. Il butteroil da consegnare nell'ambito della fornitura in questione deve essere fabbricato esclusivamente con burro ritirato a questo scopo dall'aggiudicatario presso l'organismo d'intervento.

Articolo 7

Tenuto conto delle offerte ricevute e secondo la procedura prevista dall'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68, viene fissato un importo massimo o si decide di annullare la gara.

Articolo 8

1. L'offerta viene rifiutata se l'importo proposto è superiore all'importo massimo valido per la gara in oggetto.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, aggiudicatario è colui che ha presentato l'offerta il cui importo è meno elevato. Qualora debbano essere prese in considerazione più offerte con lo stesso importo espresso in unità di conto, l'aggiudicazione ha luogo mediante estrazione a sorte.

3. Ogni concorrente viene informato immediatamente dall'organismo d'intervento del risultato della sua partecipazione alla gara.

4. I diritti e gli obblighi derivanti dall'aggiudicazione non sono trasferibili.

Articolo 9

1. Il prezzo d'acquisto del burro è fissato a 186 unità di conto per 100 kg franco deposito frigorifero.

2. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, l'aggiudicatario paga il burro fornito nei 45 giorni successivi alla data fissata dall'organismo d'intervento per la consegna fob del butteroil.

Articolo 10

1. L'aggiudicatario effettua, nel porto designato nell'offerta e alla data fissata dall'organismo d'intervento, la consegna fob della quantità di butteroil che è oggetto dell'offerta e che risponde ai requisiti in materia di qualità e di imballaggio previsti nell'allegato del presente regolamento. Si considera avvenuta la consegna fob nel momento in cui il butteroil ha oltrepassato il parapetto della nave nel porto d'imbarco.

2. L'aggiudicatario si sottopone ad ogni controllo quantitativo effettuato nel porto dal rappresentante del PAM. A tal fine fornisce un elenco ricapitolativo delle partite che costituiscono la fornitura.

Articolo 11

Qualora la trasformazione del burro in butteroil e la consegna fob abbiano luogo nello Stato membro venditore :

1. al momento della fabbricazione e dell'imballaggio del butteroil l'organismo competente dello Stato membro nel quale si svolgono le operazioni garantisce il controllo
   — di cui all'articolo 3, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1692/72,
   — dell'osservanza della prescrizione di cui all'articolo 6, paragrafo 2 ;
2. a controllo effettuato, se l'organismo interessato constata che le condizioni richieste sono state rispettate, rilascia un certificato all'aggiudicatario ;

3. dopo la consegna fob alle condizioni di cui all'articolo 10 e previa presentazione del certificato di cui al paragrafo 2, l'organismo competente dello Stato membro nel quale avviene l'imbarco, rilascia un certificato comprovante tale consegna.

Articolo 12

Qualora la trasformazione del burro o la consegna fob del butteroil siano effettuati in uno Stato membro diverso dallo Stato membro venditore, la prova della consegna fob alle condizioni di cui all'articolo 10 è fornita mediante la presentazione dell'esemplare di controllo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2315/69 della Commissione, del 19 novembre 1969, relativo all'impiego dei documenti di transito comunitario per l'applicazione delle misure comunitarie comportanti il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci.

Le caselle nn. 101, 103 e 104 che figurano sull'esemplare di controllo vengono riempite. La casella n. 104 viene riempita cancellando le menzioni inutili ed indicando sotto il secondo trattino una delle menzioni seguenti :

a) se il burro è destinato ad essere trasformato in un altro Stato membro :

« Burro destinato 1. ad essere trasformato in butteroil

2. ad essere poi consegnato fob al PAM a titolo del regolamento (CEE) n. 2537/72 »,

« Beurre destiné 1. à être transformé en butteroil

2. puis à être livré fob au PAM au titre du règlement (CEE) nº 2537/72 »,

« Butter 1. zur Verarbeitung zu butteroil,

2. alsdann zur Lieferung fob an das WEP gemäß Verordnung (EWG) Nr. 2537/72 »,

« Boter bestemd 1. om te worden verwerkt tot butteroil

2. om nadien fob te worden geleverd aan het WVP krachtens Verordening (EEG) nr. 2537/72 ».

Qualora il controllo della destinazione di cui al punto 2 viene effettuato in uno Stato membro diverso da quello in cui è avvenuta la trasformazione di cui al punto 1, l'ufficio doganale che ha controllato la trasformazione di cui al punto 1 rinvia l'esemplare di controllo all'ufficio di partenza precisando che esso ha controllato unicamente la trasformazione di cui al punto 1 e rilasciato all'interessato un esemplare di controllo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2315/69 le cui caselle 101, 103, 104 e 106 sono riempite. La casella 104 comporta una delle menzioni che figurano alla lettera b) in appresso ; nella casella 106 vengono indicati il numero dell'esemplare di controllo proveniente dall'ufficio di partenza nonché il nominativo di tale ufficio. L'ufficio doganale che ha controllato la destinazione di cui al punto 2 vista l'esemplare di controllo proveniente dall'ufficio che ha controllato la trasformazione di cui al punto 1 e rinvia tale esemplare tramite detto ufficio all'ufficio di partenza dello Stato membro venditore ;

b) se il burro trasformato in butteroil è destinato ad essere consegnato fob in un altro Stato membro :

« Butteroil destinato alla consegna fob al PAM, in virtù del regolamento (CEE) n. 2537/72 »,

« Butteroil destiné à la livraison fob au PAM, au titre du règlement (CEE) nº 2537/72 »,

« Zur Lieferung fob an das WEP bestimmtes butteroil gemäß Verordnung (EWG) Nr. 2537/72 »,

« Butteroil bestemd voor levering fob aan het WVP, overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 2537/72 ».

Articolo 13

1. Dietro presentazione dei documenti giustificativi previsti

— all'articolo 11, paragrafi 2 e 3, qualora la trasformazione del burro e la consegna fob del butteroil avvengano nello Stato membro venditore,

— all'articolo 11, paragrafo 2, e all'articolo 12, lettera b), qualora la trasformazione del burro in butteroil viene effettuata nello Stato membro venditore e la consegna fob avviene in un altro Stato membro,

— all'articolo 12, lettera a), qualora la trasformazione in butteroil avviene in uno Stato membro diverso dallo Stato membro venditore,

l'organismo competente dello Stato membro in cui avviene la trasformazione in butteroil, annulla l'obbligo dell'aggiudicatario di pagare il prezzo d'acquisto del burro consegnato fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'offerta e gli paga, entro un termine di 15 giorni a decorrere dal giorno

della presentazione dei documenti giustificativi suddetti, la differenza tra questi due importi, se tale differenza è positiva a favore dell'aggiudicatario.

Qualora tale annullamento interviene in uno Stato membro diverso dallo Stato membro venditore, l'organismo competente del primo Stato membro comunica immediatamente all'organismo competente dello Stato membro venditore l'importo oggetto di tale annullamento.

2. Inoltre, l'organismo competente dello Stato membro sul territorio del quale avviene la trasformazione, procede, entro un termine massimo di 60 giorni, al versamento al PAM di un contributo forfettario di 87,50 unità di conto, per tonnellata di butteroil fornito, alle spese di inoltro e di distribuzione del butteroil.

Articolo 14

A prescindere da casi di forza maggiore, l'aggiudicatario assume a suo carico tutte le conseguenze finanziarie che dovrebbero essere sostenute dalla Comunità in conseguenza della mancata consegna del butteroil nel luogo e nel tempo voluti, avendo il PAM reso possibile la consegna nel luogo e nel tempo indicati. Le spese risultanti da una mancata consegna di butteroil per causa di forza maggiore sono assunte dall'organismo competente dello Stato membro in cui è avvenuta la trasformazione.

Articolo 15

1. A prescindere da casi di forza maggiore, il deposito cauzionale di trasformazione di cui all'articolo 5 viene svincolato soltanto :

a) se il concorrente non ha ritirato l'offerta prima della decisione di aggiudicazione e se ha fornito all'organismo d'intervento i documenti giustificativi previsti al paragrafo 1, secondo il caso al primo, o al secondo e terzo trattino dell'articolo 13 ;

b) se non è stato dato seguito all'offerta.

2. Il deposito cauzionale viene svincolato immediatamente.

3. In caso di forza maggiore l'organismo d'intervento venditore determina le misure da esso ritenute necessarie a motivo delle circostanze addotte.

Articolo 16

Nessuna restituzione né alcun importo di compensazione vengono applicati al burro e al butteroil di cui al presente regolamento.

Articolo 17

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

S. L. MANSHOLT

ALLEGATO

I. **Requisiti in materia di qualità del butteroil**

Caratteristiche del prodotto : concentrato di materia grassa del latte contenente almeno il 99,8 % di materia grassa pura.

Composizione tipo :

umidità e componenti non grassi del latte : al massimo 0,2 % ;

materie grasse : almeno 99,8 % ;

acidi grassi liberi : al massimo 0,5 % (espressi in acido oleico).

Indice di perossido/kg : al massimo 1 unità (in milliequivalente d'ossigeno attivo per kg).

Gusto : schietto.

Odore : assenza di odori estranei al butteroil.

II. **Imballaggi del butteroil**

1. Il butteroil è contenuto in scatole metalliche completamente riempite e ermeticamente chiuse in atmosfera di azoto. La resistenza della scatola agli urti deve essere sufficiente a sopportare un lungo trasporto marittimo. Le scatole metalliche non devono, per loro natura, essere nocive alla salute umana, né provocare un cambiamento di colore, di gusto o di odore del loro contenuto.

   La chiusura delle scatole, assicurata mediante coperchio bordato, dev'essere assolutamente ermetica.

2. Le scatole metalliche sono imballate a loro volta in cartoni contenenti :

   a) 12 unità se si tratta di scatole da 1,5 kg,

   b) 4 unità se si tratta di scatole da 5 kg,

   c) 1 unità se si tratta di scatole da 20 kg.

   Il cartone ha una resistenza di 29 kg per cm^2.

   L'imballaggio di 4 × 5 kg è inoltre munito di un cartone intermedio ondulato doppio-doppio, avente una resistenza di almeno 13 kg per cm^2.

   I cartoni sono solidamente chiusi incollando su tutta la loro superficie le parti ripiegate superiori ed inferiori.

3. L'etichetta incollata sulla scatola comprende le seguenti indicazioni nella lingua o nelle lingue del paese destinatario :

   a) la denominazione « butteroil » ;

   b) le menzioni :

      — « Dono delle Comunità europee »

      — « Azione Programma alimentare mondiale » ;

   c) il peso netto ;

   d) il mese e l'anno di fabbricazione ;

   e) l'impresa trasformatrice, in forma abbreviata.

   Sulle due facce laterali del cartone contenente le scatole figurano, oltre alle menzioni sopra indicate :

   — il numero della partita di fabbricazione e il numero dei cartoni che costituiscono la partita ;

   — il porto di destinazione.

III. **Disposizioni particolari**

Per quanto riguarda talune destinazioni particolari, in particolare i progetti che riguardano forniture per la ricostituzione del latte, delle norme speciali saranno eventualmente fissate nel regolamento particolare di gara.